



Consiglio Regionale del Piemonte



A00005771/A03000-01 13/03/19 CR

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

2-18-2/1589/2018/x

2-18-2/330/2018/x

ORDINE DEL GIORNO 1585

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

**OGGETTO: Interventi a favore di scuole e studenti in aeree territorialmente disagiate** - Odg Collegato al Disegno di legge 342 del 19 Dicembre 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"

**Premesso che**

"La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo." (Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, art. 1 comma 1 - Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.)

"La Regione, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia." (Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, art. 1 comma 2 - Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.)

**Considerato che**

"La Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e dall'articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare), al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree

territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree.” (Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, art. 19 comma 1 - Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.)

***Considerato inoltre che***

“1. La Regione Piemonte, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Piemonte promuove, con gli interventi previsti dalla presente legge:

- a) la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio umano, culturale ed ambientale;
- b) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti;
- c) la valorizzazione del territorio e dell'economia con il recupero ed il potenziamento di attività economiche specifiche;
- d) la qualificazione dei servizi pubblici locali;
- e) la riduzione dell'esodo della popolazione così da realizzare anche un' efficace politica di difesa del suolo.”

(Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16, art. 19, comma 1 e 2 - Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare.)

il Capitolo 156500 (AZIONI A FAVORE DI SCUOLE E STUDENTI IN AREE TERRITORIALMENTE DISAGIATE (ART. 19, L.R. 28/2007)) risulta, ad oggi, non finanziato;

***Il Consiglio regionale impegna la Giunta***

A prevedere adeguate risorse, pari almeno ad 1 milione, per ogni annualità del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, sul capitolo 156500 (AZIONI A FAVORE DI SCUOLE E STUDENTI IN AREE TERRITORIALMENTE DISAGIATE (ART. 19, L.R. 28/2007)) al fine di consentire la realizzazione di interventi, ad oggi non previsti, in tali aree.

**FIRMATO IN ORIGINALE**